



CITTÀ DI SOMMA LOMBARDO
PROVINCIA DI VARESE
Settore SUAP CONTINGIBILE URGENTE

N°98 /duemiladiciassette/Reg. Ord./NV/

li, 13/09/2017

Oggetto: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI QUALUNQUE BEVANDA, ANCHE ANALCOLICA, IN BOTTIGLIE DI VETRO, CONTENITORI E LATTINE CHIUSE DI QUALUNQUE MATERIALE, CONSENTENDONE LA SOMMINISTRAZIONE ESCLUSIVAMENTE IN BICCHIERI DI PLASTICA O DI CARTA E IN BOTTIGLIETTE DI PLASTICA PRIVE DI TAPPO E/O DI QUALSIASI SISTEMA DI CHIUSURA NELL'AREA DI PIAZZA VITTORIO VENETO, VIA MAZZINI, PIAZZA P.C. SCIPIONE ED AREE LIMITROFE, IN OCCASIONE DELL'EVENTO FIERA DEL CASTELLO IN PROGRAMMA PER I GIORNI 16 E 17 SETTEMBRE 2017

IL SINDACO

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.03.2008 avente ad oggetto "Regolamento della Fiera del Castello. Approvazione;

Dato atto che la ProLoco di Somma Lombardo, come stabilito dal Regolamento suddetto, ogni anno organizza la tradizionale Fiera del Castello che si svolge di norma la terza domenica del mese di settembre;

Vista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. 4119 in data 17/02/2017, presentata dal Presidente della ProLoco Somma Lombardo, per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione della Fiera del Castello in programma per il giorno 17 settembre 2017 con rinvio, in caso di maltempo, alla domenica successiva ovvero il 24 settembre 2017;

Vista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. 21417 in data 12/09/2017, presentata dal Presidente della ProLoco Somma Lombardo, per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande il giorno sabato 16.09.2017, serata rientrante nel programma della Fiera del Castello con rinvio, in caso di maltempo, al sabato successivo ovvero il 23 settembre 2017;

Dato atto che l'evento nel suo complesso si presenta idoneo ad attirare un pubblico numeroso;

Considerata la prioritaria necessità di tutelare l'ordine pubblico assicurando il corretto svolgimento della suddetta manifestazione, di vasto richiamo per il numero di spettatori, nonché di prevenire situazioni di criticità per la sicurezza pubblica che si potrebbero determinare nel luogo di svolgimento dell'evento e nelle aree ad esso adiacenti;

Rilevato che la vendita di bevande in bottiglie, contenitori, lattine chiuse di qualunque materiale e il loro conseguente consumo e successivo abbandono su area pubblica, associata al contesto di affollamento, è pregiudizievole per l'incolumità delle persone in quanto fa aumentare la probabilità di commissione di illeciti contro la persona e contro il patrimonio pubblico e privato mediante l'utilizzo di tali contenitori quali strumenti atti ad offendere;

Ritenuto, pertanto, opportuno emettere il presente specifico provvedimento al fine di prevenire eventuali violenze ed intemperanze degli spettatori partecipanti all'evento, prescrivendo ad ogni gestore dei posti di ristoro in sede fissa e su area pubblica operanti nell'area interessata e vie limitrofe il tassativo divieto di somministrare qualunque bevanda, anche analcolica, in bottiglie di vetro, contenitori e lattine chiuse di qualunque materiale, consentendone la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta e in bottigliette di plastica prive di tappo e/o di qualsiasi sistema di chiusura, ed il divieto tassativo di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche a minori e a persone in evidente stato di ebbrezza o in stato di alterazione da alcol, a partire dalle due ore antecedenti l'inizio della manifestazione ed un'ora e mezza successiva alla fine della medesima;

Dato atto che agli ingressi dell'area interessata opererà un servizio di vigilanza atto a controllare che il pubblico non rechi con sé bottiglie, contenitori e lattine chiuse di qualunque materiale;

Constatato che i divieti sopramenzionati avranno validità esclusivamente nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 settembre 2017 ed in caso di rinvio per maltempo nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 settembre 2017;

Visti gli artt. 1, 9 ed 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

Vista la legge regionale 02 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i.;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

per i giorni:

- **sabato 16 settembre dalle ore 17.00 e fino alle ore 01,30 di domenica 17 settembre, e solo in caso di rinvio della manifestazione, per il giorno sabato 23 settembre dalle ore 17.00 e fino alle ore 01,30 di domenica 24 settembre;**

- **domenica 17 settembre dalle ore 07.00 e fino alle ore 21.30 e, solo in caso di rinvio della manifestazione, per il giorno di domenica 24 settembre dalle ore 07.00 e fino alle ore 21.30, i seguenti provvedimenti:**

- a) ai titolari di pubblici esercizi e attività commerciali di prodotti alimentari prospicienti Piazza Vittorio Veneto, Via Mazzini, Via Milano dal numero civico 69 in direzione centro, Via Roma e ai soggetti esercenti attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande operanti all'interno dell'area destinata allo svolgimento della Fiera del Castello, il divieto di somministrare bevande anche da asporto, anche analcoliche, in contenitori in vetro, lattine, bicchieri in vetro o contenitori di qualunque materiale chiusi, ed il divieto tassativo di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche a minori e a persone in evidente stato di ebbrezza o in stato di alterazione da alcol;
- b) è consentita la somministrazione di bevande esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta e in bottigliette di plastica prive di tappo e/o di qualsiasi sistema di chiusura;
- c) per chiunque, il divieto di introdurre nell'area di Piazza Vittorio Veneto, Via Mazzini, Via Milano e Piazza Scipione, qualunque bevanda, anche analcolica, in bicchieri in vetro, bottiglie, lattine, contenitori chiusi di qualunque materiale.

d) La ProLoco di Somma Lombardo dovrà: predisporre un piano di impiego di un adeguato numero di operatori appositamente formati con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi, anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico;

Il tutto con l'avvertenza che:

- chiunque trasgredisce la presente ordinanza, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24/11/1981, n. 689 (pagamento in misura ridotta: € 100,00);

- in caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata;

La presente ordinanza sarà: notificata ai titolari di esercizi pubblici e del commercio al dettaglio di prodotti alimentari ubicati nelle vie e Piazze sopra richiamate, al Presidente della PROLOCO Somma Lombardo, a mezzo posta elettronica certificata, affissa ai varchi d'ingresso della stessa area, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa al Comando Stazione Carabinieri, al Comando di Polizia Locale, alla Questura di Varese ed al Sig. Prefetto di Varese;

Le Forze dell'Ordine presenti sul territorio e la Polizia Locale sono incaricate della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 2/7-2010, n. 104;

- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11-1971, n. 1199.

Responsabile del procedimento amministrativo è il Capo Settore Sportello Unico Attività Produttive Sig. Rosario Pizzo.

ILSINDACO
STEFANO BELLARIA
firmato digitalmente
BELLARIA STEFANO